

ISTRUZIONI DALL'INPS- 15 MAGGIO 2017 ORE 06:00

Malattia: rientro anticipato al lavoro con rettifica del certificato medico

Aldo Forte - Esperto in materia previdenziale

Il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere l'attività lavorativa in anticipo rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata. Con un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa. Inoltre, al lavoratore risultato assente a visita di controllo domiciliare sono applicate le sanzioni previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo.

L'inosservanza degli obblighi di **trasmissione telematica della certificazione di malattia** rappresenta una violazione della normativa vigente ed una fattispecie di illecito disciplinare per i medici dipendenti da strutture pubbliche o per i medici convenzionati. Lo ricorda l'INPS con [circolare 79/2017](#), invitando le Strutture territoriali che riscontrino situazioni di inadempienza, a segnalarle alle Aziende Sanitarie Locali per competenza.

Con la trasmissione telematica della certificazione di malattia l'INPS può disporre, di tutte le informazioni riguardanti lo stato di temporanea incapacità al lavoro dei soggetti interessati. Tale situazione, rappresenta un notevole vantaggio, in termini di celerità e certezza dei flussi certificativi, sia per l'INPS stesso, ai fini delle successive attività per il riconoscimento della prestazione previdenziale, sia per i **datori di lavoro** che attraverso i servizi messi a disposizione dall'Istituto possono visualizzare tempestivamente gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti.

Il flusso telematico risulta essere operativo su tutto il territorio nazionale anche se continuano ad essere segnalate non poche situazioni di **inadempienza** da parte dei **medici curanti** sull'obbligo di invio telematico con rilascio di certificazioni redatte in modalità cartacea e, conseguenti disagi per i lavoratori coinvolti, per l'Istituto e per le aziende interessate. A tal proposito, vengono invitate le sedi, come fatto cenno in precedenza, a segnalare le situazioni all'ASL.

Variazione della data di prognosi

Particolare importanza, tra le indicazioni riportate sul certificato, riveste la data di fine prognosi, che indica il termine ultimo per l'erogazione della prestazione economica di malattia rilevante da un punto di vista amministrativo-previdenziale.

Sicuramente, sul piano medico legale, tale data rappresenta un elemento "previsionale" sul decorso clinico e sull'esito dello stato patologico riportato in diagnosi, formulato da parte del medico certificatore sulla base di un giudizio tecnico; ne deriva che, è suscettibile di possibili variazioni sia in termini di **prolungamento** sia di **riduzione**, in base ad un decorso rispettivamente più lento o più rapido della malattia.

L'INPS si sofferma sul fatto che:

- nel caso di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore si fa rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento, per l'ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia,

- quando vi è una **guarigione anticipata**, l'interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, per documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Quest'ultima situazione però, non sempre viene osservata dai lavoratori che procedono al rientro al lavoro, senza alcuna rettifica della prognosi indicata nel certificato.

L'INPS fa presente che, la rettifica della data di fine prognosi in seguito ad una guarigione anticipata, è un **adempimento obbligatorio** da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, per la ripresa anticipata dell'attività lavorativa, sia nei confronti dell'INPS dato che con la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l'istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda, tranne gli iscritti alla Gestione separata. Di conseguenza, il certificato assume per i lavoratori cui è garantita la tutela in esame, il valore di domanda di prestazione.

Valore del certificato per il datore di lavoro

Per questo aspetto, l'INPS ritiene che in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non possa consentire al lavoratore la **ripresa dell'attività lavorativa** ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro.

A tal proposito, viene richiamato l'art. 2087 del codice civile, che impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro e l'art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 che obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

Valore del certificato per l'INPS

In merito all'obbligo del lavoratore nei confronti dell'Istituto di previdenza sociale, è da sottolineare che lo stesso lavoratore è tenuto a garantire la **massima collaborazione e correttezza** verso l'INPS nei confronti del quale, con la presentazione del certificato di malattia, ha instaurato uno specifico rapporto di natura previdenziale con conseguente possibile erogazione della relativa indennità economica.

Il lavoratore è tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno della condizione morbosa di cui al rischio assicurato, presupposto della richiesta di prestazione economica all'INPS.

La rettifica della prognosi

Per assumere i connotati della tempestività, non è sufficiente che la rettifica venga effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, ma è necessario che intervenga **prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa**; andrà richiesta allo stesso medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.

Nell'ipotesi in cui il medico si trovi nella condizione di dover utilizzare il servizio alternativo di Contact Center per la presentazione dei certificati di malattia on line, ciò dovrà esser fatto tempestivamente e prima del rientro anticipato al lavoro del lavoratore.

L'INPS sottolinea che, l'obbligatorietà di rettifica del certificato, nei casi di data di fine prognosi anticipata, ha il suo fondamento normativo anche ai sensi del disciplinare tecnico del decreto ministeriale 26.2.2010, che stabilisce, appunto, che nel caso in cui si manifesti un decorso più favorevole dell'evento di malattia e la data di fine prognosi debba essere ridotta, il medico curante che ha redatto il certificato apporti una rettifica richiamando il certificato medesimo.

Quindi, l'informazione viene in tal modo immediatamente acquisita dall'INPS che la utilizza ai propri fini istituzionali e la mette a disposizione dei datori di lavoro interessati mediante i

servizi per le aziende.

Sanzioni previste

Viene fatto presente che, non di rado, a seguito dell'effettuazione di visita medica di **controllo domiciliare disposta d'ufficio**, l'INPS venga a conoscenza del fatto che un lavoratore abbia ripreso l'attività lavorativa prima della data di fine prognosi contenuta nel certificato di malattia, senza aver provveduto a far rettificare la suddetta data, anche se vi è il datore di lavoro consapevole di tale situazione e quindi consenziente.

Tale situazione, crea difficoltà all'Istituto, evidenziandosi un disallineamento tra la durata effettiva dell'evento e la certificazione prodotta. Il mancato tempestivo aggiornamento della prognosi, inoltre, può indurre l'INPS a ritenere che l'evento di malattia sia ancora in corso e, quindi, ad effettuare conseguentemente valutazioni di competenza non appropriate (inviando, ad esempio, inopportuni controlli domiciliari con derivanti oneri a carico dell'Istituto stesso).

Nelle ipotesi di lavoratori che hanno diritto al pagamento diretto della prestazione, emerge anche il rischio di **erogazione di prestazioni non dovute**, con conseguente necessità, per l'Istituto, di attivarsi per il recupero della quota non dovuta di prestazione.

Tenendo conto dei criteri citati e della necessità di garantire che i dati forniti all'INPS con i diversi flussi certificativi siano tempestivamente aggiornati e veritieri, nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di **assenza ingiustificata a visita di controllo**, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie: 100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di prima assenza; 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza; 100% dell'indennità dalla data della terza assenza.

In maniera specifica, la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione "di fatto" della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell'evento certificato.

In ogni caso, il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopracitate e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell'attività lavorativa.